

Prospetto aliquote IMU TASI 2014

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>Aliquota TASI 2014</b>	<b>Aliquota IMU 2014</b>	<b>IMU + TASI</b>
Aliquota ordinaria (tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nelle fattispecie sottostanti)	1	9,6	10,6
Immobili ad uso produttivo in categoria catastale D (esclusi D/10)	1	9,6	10,6
Abitazione principale purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e una pertinenza C2, C6, C7	1	0	1
Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 cosiddette "abitazioni di lusso" e pertinenze	1	4	5
Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	1	0	1
Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata	1	9,6	10,6
Abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta da personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a condizione che la stessa non risulti locata	1	0	1
Abitazione destinata a casa coniugale, assegnata all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio	1	0	1
Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari	1	0	1
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1	0	1
Fabbricati esenti IMU ma soggetti a TASI	1	0	1
<p>Legge n. 147/2013. Articolo 1, comma 688. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.</p>			
Per informazioni			
Comune di Campobello di Licata - Ufficio Tributi - Piazza XX Settembre			
Recapiti: 0922/889226 - 221 - 225			
Mail: <a href="mailto:ufficiotributi@comune.campobellodilicata.ag.it">ufficiotributi@comune.campobellodilicata.ag.it</a> - PEC: <a href="mailto:tributi.campobellodilicata@anutel.it">tributi.campobellodilicata@anutel.it</a>			